

Zum Athtzehendten [!], ob einer uff der schiltwaht wäre undt darab ohnne erlaubnus gienge Ehe er abgelöst, oder uff der schiltwaht schlaffendt befunden wurde, der soll an leib undt guot gestrafft werden, Ess sollen auch die Roth gesellen das Zue Leiden bey Jhren Eyden schuldig sein

Zum Neunzehendten, welcher füllerey halber findts Noth, oder Lämmen versaumbte, oder verschaffte Der soll darumb an seinem Leib gestrafft werden."⁴

- 1) Dieser Titel ist mit der von Beat Jakob I. Zurlauben angebrachten Dorsualnotiz identisch. Beachte, dass genannte Notiz des Autors Unterschrift trägt.
- 2) Beachte dort insb. auch die Anm. 2
- 3) Art. 14 umfasst hier in AH 45/102 die unter AH 45/92 separat angeführten Art. 14 bis 17
- 4) Diese 5 letzten Artikel sind in der für die franz. Truppen massgeblichen Ordonnanz von 1620 nicht nachgewiesen. Hier in AH 45/102 sind sie von anderer Hand geschrieben als das Vorgehende, gemeint die Art. 1 bis 14.

Von anderer Hand als AH 45/92 - AH 45, 209-214 - Blatt 209 leer

103

1647

A

KAPITULATION "ACCORDATI CON ... DESIDERIO MONTE MAGNI SECRETARIO DI S.A. SERENISSIMA [HERZOG FERDINAND II. MEDICI] CON ... COLLONELLO GIACOMO LUSSER SUIZZERO DI ALTORFFO PER LA LEVATA DI UN REGIMENTO DI 1500 FANTI DA PIEDE SUIZZERI DA CONDURRE PER [IL] SERVITIO DI S.A. SERENISSIMA DI TOSCANA"

AH 45/100

1. "promette JI ... Collonello a S.A. Serenissima che servira a S.A. con Suo Regimento di 1500 fanti ne Suoi Stati puntualmente et fidelmente campegiando, et presidiando tutto il tempo che sara la volontà della medema Altezza osservando in tutto et per tutto gli Suoi ordini et commandi."
2. "Promette S.A. al detto Collonello di paghare per testa sei Piastri effettivi o suoa giusta valuta, ultra il stato Collonello et giustitia, il quale si paghera da parte conforme del Stato di Milano come Si usa con gli Suiszeri." 1
3. "Che JI detto Soldo habbia cominciare a correre alla rata dal primo giorno che JI regimento arrivera nel Stato di Suoa Altezza, et come di mano in mano si assentera gli Soldati, Si anderanno, anche presentando et Assentando gli altri soldati sino al numero di 1500, et questo essento

duora sequire con nota precisa di nome cognome padre et patria et non altrimenti."

4. "Che detto Collonello et Capitani¹ Siano obligati dare la mostra ogni mese, nella quale dovranno passare con la verità che conviene, ma se Sara stato il Regimento 15 giorni continui senza haver receputa paghe et soccorsi per Lo Sustento delli soldati, puotra recusare la mostra, se prima non sara sodisfatto".
5. "Che le paghe et soccorsi habbino sempre da intrare in mano di Collonello o ad altro ufficiale da lui destinato, cioche lui puossa sodisfare a gli Capitani et soldati conforme alla sua obligatione, et adiustare gli Conti privati con essa".
6. "Che Suoa Altezza non puossa licenziare Jl detto Regimento se non tre messe di poi che gli sara cominciato a correre il soldo, et Licenziandola prima le duora esser paghato tutto il soldo di tre mesi, si come quando occurrresse Licenziarle passato il detto tempo, se le faranno boni 15 giorni di piu de tempo che haveranno servito, et tutto quello havra sempre da sequire con tittulo et nome di Licenzia et non di riforma."
7. "Che sempre desidera nota o passa alli efficiali di soldo di soldati morti con la fede fugiti o Licenziati dovranno notarli come passa, ma sempre avanti che sia passata la mostra."
8. "Che se ne nel pigliarla mostra fosseranno alcuni soldati amalati al Hoss-pitale o al quartiere, debbono essere deputate persone che gli visitano, et trovandosi essere vero, si devono amettere come effettivi, et conforme alle sue arme che havranno appresso, o vero avanti di pigliare la mostra si trovi quell ripiego perdetti amalati, che secunda la videnza non si facce pregiudicio alli soldati, ne resti dannificato [?] Jl Collonello et Capitani".
9. "Che Jl detto Collonello et Capitani non sianno tenuti a paghare tritti d'alcune sorti, tanto in paghamento, quanto per le gabelle delli Vivandieri et macellari."
10. "Che quando convenisse per servitio di S.A. mandare Rami di detto regimento o a qualche parti, o a qualche presidio, sia obligato Jl Collonello et Capitani a permettere che sia seperato o diviso, con che pero tali Rami siano sempre commandati da qualche ufficiale d'essa."
11. "Che ultra le paghe come havra il detto regimento, Logiamenti in case d'Arme [Kasernen] con gli letti forniti, legni, et utensili necessari,

et in marchiare siano obligati di dare Carri sufficienti per condurre gli amalati, et altre cose necessarice [?] come si usano nel Stato di Milano et a Modena con gli svizzeri, et di piu quatro foraggi il giorno di fieno, et biada per ciascheduna Compagnia di 100 fanti senza il stato Collonello et giustizia Si come si Stila ordinariamente con gli Svizzeri di Stato di Milano et Modena."

12. "Che Sua Altezza Sia obligata ottenere Licenzia o passaporto per Lo transito delle gente de Stato di Milano, da quelli di signore Duca di Parma [Ranuzio II. Farnese], et signore Duca di Modena [Francesco I. d'Este] se sara di bisogno."
- [13.] "Finalmente che Jl detto Collonello et Capitani non siano commandati da altri che da S.A. et officiale maggiori d'essa o da governatore delle piazze dove occurrresse trovarsi Compagnia da suo Regimento, et cosi anco S.A. lassera godere questo regimento ogni Privalegio et Justitia conforme si usa con gli altri regimenti Svizzeri in francia et sul Stato di Milano".

1) Einer der Hauptleute und Kompagnieinhaber war Beat Jakob I. Zurlauben.

Kopie, in ital. Sprache - AH 45, 215-216

104

1650 Juni 28., Solothurn

SCHREIBEN DES [FRANZ. AMBASSADOREN JEAN] DE LA BARDE AN [MICHEL] LE TELLIER "CONSEILLER DU ROY [LUDWIG XIV.] EN TOUS SES CONSEILZ, SECRETAIRE D'ESTAT ET DES COMMENDEMENTS DE SA MAJESTE"

s. AH 29/39

"Envoyé par Don Jean"¹

1) Zu AH 45/104 gehört nachfolgende auf Blatt 222^v angebrachte Dorsualnotiz:

*Envoyé par Don Jean de la Barde
Ecrit par La pariz - qui est
partly de Solothurn le 29. Juin.*

Kopie, in franz. Sprache, von Heinrich II. Zurlauben
AH 45, 218^F und 222^V